



Istituto di Istruzione Superiore – IPSAR “PIRANESI”

Via Magna Graecia – Località Santa Venere 84047 Capaccio Paestum (SA)

Tel. 0828 1991160 - fax 0828 1991159

Sedi Associate

IPSAR di Gromola 0828 861151 – fax 0828 1818830 - IPSAR di Albanella tel/fax 0828 781207

Liceo Scientifico di Capaccio tel/fax 0828 814077

Codice Meccanografico SAIS05700B – C.F. 90021770657

E-Mail: sais05700b@istruzione.it – pec sais05700b@pec.istruzione.it

Sito web www.iispiranesi.edu.it

codice univoco fatturazione elettronica: UFHZQD – codice univoco IPA: iisip_0

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IPSAR - "PIRANESI"-CAPACCIO
Prot. 0013825 del 30/09/2025
IV (Uscita)

Capaccio Paestum, 30/09/2025

ALLE FAMIGLIE
ALLE STUDENTESSE
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
ALLA DSGA
ALBO

Circolare n. 49

OGGETTO: “DECRETO CAIVANO” e OBBLIGO DI ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”

COMUNICA

Che il Decreto Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La novità principale consiste nell'introduzione di una nuova fattispecie delittuosa denominata “Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori”, disciplinata dal nuovo art. 570-ter del codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico da parte del minore, aggravando le responsabilità a carico dei genitori.

Nel corso dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico, **con la collaborazione dei coordinatori di classe**, provvederà:

1. a verificare la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando – coloro i quali sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
– ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;
2. a comunicare, senza ritardo, al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (genitori, tutore).

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avviserà, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE

ricordando che la scuola rappresenta per le studentesse e per gli studenti un'opportunità di crescita personale e culturale che non può essere compromessa o limitata

I docenti coordinatori delle classi prime e seconde, o comunque delle classi in cui sono presenti discenti in obbligo scolastico, controlleranno le assenze delle studentesse e degli studenti della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Cerrone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39 del 1993